



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Archivio di Stato di Venezia

Comunicato stampa

**Progetto Venice Time Machine e Progetto Parcels of Venice
CONCLUSIONE DELLE RELAZIONI
CON L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE**

Il 19 settembre 2019 erano stati sospesi i rapporti con l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL sul progetto Venice Time Machine, in attesa di chiarimenti scientifici e istituzionali, nonché di avere notizie sul progetto Parcels of Venice:

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=72&L=312&tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&cHash=1c64d5cf9f01af68c9579afd949c1735

Il 30 ottobre 2019 l'Archivio ha ricevuto una nota da uno Studio legale italiano, commissionata dalla Governance dell'EPFL. Alla nota l'Archivio ha puntualmente risposto il 29 novembre 2019 e, a un mese di distanza, è opportuno chiarire ufficialmente la posizione dell'Istituto. Ora, infatti, i rapporti con l'EPFL sono definitivamente interrotti.

Esaminiamo insieme le motivazioni.

La nota legale sorprende per almeno tre ragioni:

- 1) i rapporti di natura esclusivamente scientifica non sono agevolati dall'entrata in scena di un patrocinatore; infatti, lo spostamento dei termini su un piano giuridico appare quantomeno irrituale per la correttezza dei rapporti istituzionali tra due enti di ricerca;
- 2) si ripercorrono in maniera pedissequa gli errori di impostazione metodologica già evidenziati più volte;
- 3) con l'EPFL, al contrario di quanto arbitrariamente sostenuto dallo Studio legale, non sussiste alcun Accordo, anzi, si fa riferimento addirittura a una indistinta pluralità di “accordi”, nel tentativo di reviviscenza di un rapporto cessato nel dicembre 2014.

Di seguito sono riassunti, a beneficio della chiarezza istituzionale e della trasparenza scientifica, i punti essenziali.

i) L'Accordo concluso nel dicembre 2014

L'Accordo (*Memorandum of Understanding*) si è concluso nel dicembre 2014. Da allora, non esiste alcun rapporto giuridico formalizzato tra l'Archivio di Stato di Venezia e l'EPFL.

Avrebbero dovuto seguire accordi specifici, che l'EPFL si è sempre, con acclamate evidenze scritte, rifiutata di sottoscrivere, ancorché fossero stati approvati dalla Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Non è certo pensabile che la definizione di un argomento ad alta rilevanza tecnico-scientifica possa essere affidato a una composizione di natura strettamente legale, per giunta ormai temporalmente fuori contesto, sì da risultare da un lato tardiva, dall'altro impegnata a riportare per le vie ufficiali gli errori evidenziati *infra*.

La via legale non può essere una soluzione scientifica, né – e ciò è maggiormente significativo – fa onore al profilo dei rapporti istituzionali.

ii) Non sussiste negoziazione in difetto di conoscenza formalmente acquisita

Quanto alla negoziazione vera e propria per giungere a un nuovo Accordo di collaborazione, le richieste dell'Archivio di Stato di Venezia erano mirate non tanto a negoziare, quanto piuttosto ad avere conoscenza ufficiale dello stato dell'arte del progetto, per chiarezza definitoria e per il corretto riferimento ai superiori organi politici e di controllo.

Risulta di tutta evidenza che, a fronte di tale legittima richiesta, dall'EPFL si è ricevuto unicamente da un lato il rifiuto di sottoscrivere l'Accordo approvato dal Ministero, dall'altro il richiamo alla riservatezza di informazioni che non avrebbero potuto entrare nella disponibilità di questo Istituto.

Ciò risulta assai imbarazzante.

In buona sostanza, l'Istituto chiede di poter apprendere cosa stia accadendo entro le proprie mura, dal momento che risulta imprescindibile avere tutti i dati, le informazioni e i documenti di riferimento, ma riceve una relazione con dati risalenti a 18 mesi prima.

Razionalmente, non si può che operare su distinti piani di azione in ossequio al principio “Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare” (Luigi Einaudi).

Cioè a dire: prima acquisiamo le informazioni e poi discutiamo.

E, proprio al fine di agire in modo certo, chiaro e trasparente – e conformemente al principio della documentalità – è stato più volte (a voce, via e-mail, con note ufficiali) richiesto un documento ufficiale dell'EPFL sullo stato dell'arte e sugli sviluppi del progetto VT.M. Soltanto il 15 novembre u.s. è pervenuta una nota ufficiale, che lascia molti punti oscuri, che avrebbero dovuto essere chiariti in sede tecnico-scientifica, non di certo con uno Studio legale.

L'EPFL, infatti, ha chiesto di incontrare l'Istituto, ma senza aver preventivamente consegnato alcun documento: sarebbe stato l'ennesima occasione “verbale”. Ma i rapporti scientifici e le relazioni istituzionali si creano attraverso documenti ufficiali, prima che incontri, peraltro mai esclusi da questo Istituto laddove fosse stata fornita la documentazione di rito più volte richiesta.

Nulla di tutto questo è accaduto.

iii) Parcels of Venice

Si è poi appreso dalla stampa del progetto *Parcels of Venice*, finanziato per 700.000 CHF, senza che l'Archivio di Stato di Venezia, presso il quale è custodito il Catasto napoleonico (cioè la testata d'angolo del progetto), sia stato minimamente coinvolto. Ma nemmeno informato, neanche con una semplice nota, quale detentore della documentazione a base del progetto.

Questo dimostra carente sensibilità nel comportamento istituzionale.

Da questa prospettiva, è scaturita la necessità di un chiarimento ancora più cogente. Alla richiesta di spiegazioni, l'EPFL ha affermato che il finanziamento era stato concesso in difetto di progetto e che quest'ultimo era ancora in fase di definizione.

Si tralascia ogni commento sul punto.

Per concludere, da un lato l'EPFL invoca la trasparenza nei rapporti, dall'altro mantiene la totale opacità sui contenuti, sugli obiettivi, sui finanziamenti e sugli strumenti della ricerca, sia per VTM, sia per *Parcel of Venice*, a dispetto di ogni buon principio di collaborazione istituzionale.

E risulta ancor più sorprendente il fatto che lo Studio legale abbia invocato la necessità di un 'congelamento' mediatico, quando l'EPFL ha investito copiose risorse umane, strumentali e finanziarie nella comunicazione a tutti i livelli e su tutti i media, agganciando a quella universitaria un modello di informatica *fashion and cool*.

Inaccettabile poi risulta la richiesta di incontri in presenza senza aver preventivamente condiviso la documentazione istruttoria. Gli archivisti documentano e si informano attraverso i documenti ufficiali, in questo caso, mai pervenuti a riscontro di specifiche richieste.

Gli accordi scientifici, dunque, non si estrinsecano davanti alla solennità o alla informalità di un incontro, ma nei documenti progettuali di riferimento.

Prima si documentano in modo ufficiale obiettivi, strumenti e risorse, poi si apprende e – in ultima istanza – si decide congiuntamente. Un'opportuna attività di *management* di progetto, infine, necessita di valutazione strategica, di procedure tecniche e di analisi di costi e benefici.

Nulla di tutto questo è avvenuto.

iv) Gravi errori metodologici di archivistica informatica

Una delle problematiche scientifiche riguarda la mancanza di autenticità nella conservazione dei documenti soggetti a riproduzione. L'EPFL, ha infatti, proposto di:

inviare nei prossimi giorni un tecnico a Venezia in grado di trasferire le immagini su un disco rigido portatile e consegnarle così al tecnico incaricato da ASVe.

La conservazione digitale affidabile, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con il DPCM 3 dicembre 2013, non prevede questo tipo di attività. Di più, tutta la ricerca scientifica internazionale (*ex multis*, la *Chain of preservation* del progetto *Interpres* oppure gli studi della *Sedona Conference*) la escludono categoricamente. Anzi, considerano deleteria per la conservazione la soluzione di continuità e il trasferimento inaffidabile tra *media* differenti senza il mantenimento affidabile delle prove inerenti all'autenticità.

In sintesi, la conservazione a norma di documenti digitali non si risolve copiando file da trasferire in una memoria di massa. E, soprattutto, l'EPFL non può pensare che la conservazione possa essere affidata a questo Istituto in difetto di accordi formalizzati per la descrizione di requisiti tecnici (metadati, formati, etc.) e di strumenti scientifici.

Quanto finora esposto è soltanto uno degli aspetti critici del progetto VTM sul fronte della solidità scientifica. Anche perché rendere disponibili sul web una serie di immagini senza la verifica scientifica della provenienza non rende un servizio alla ricerca storica che, di contro, si basa anche sulla verifica delle fonti primarie.

Inoltre, i numeri esposti non sono particolarmente significativi, pur nell'enfasi mediatica di cui l'EPFL si rende latrice. Ad esempio, il portale Antenati, gestito in collaborazione con l'Amministrazione archivistica, espone sul sito web numeri più di dieci volte superiori alla documentazione riprodotta per VTM dall'EPFL:

<http://www.antenati.san.beniculturali.it/>

v) In conclusione

Allo stato mancano e sono mancate le premesse tecnico-scientifiche di un Accordo per le seguenti ragioni che, non in concorso, ma separatamente e singolarmente, valgono a ritenere interrotta ogni possibilità di collaborazione:

- a) si è dovuto ricorrere a richieste ufficiali per ottenere le relazioni sull'andamento del progetto; i documenti di riferimento sono stati dapprima negati (anche di esistenza), poi sono stati forniti tardivamente e con errori metodologici;
- b) i rapporti tra l'EPFL e l'Archivio non sono stati sufficientemente esaustivi e chiari nei contenuti e, in aggravio, i colloqui sono stati omissivi e opachi;
- c) si è utilizzato un approccio giuridico-legale a una questione che avrebbe dovuto e deve restare sul piano esclusivamente tecnico-scientifico;
- d) si ritiene che il progetto abbia molti aspetti non condivisibili e, soprattutto, mai condivisi in maniera ufficiale e documentata con questo Istituto;
- e) l'EPFL ha ricevuto finanziamenti che avrebbero dovuto prevedere necessariamente e imprescindibilmente il coinvolgimento preventivo dell'Archivio di Stato di Venezia che, di contro, risulta totalmente assente, come assenti risultano le informazioni di riferimento e di garbo istituzionale.

Dai Frari, 27 dicembre 2019